

18 giugno 2020

Lo stato dell'arte della legislazione emergenziale in materia lavoristica e le ultime novità sugli ammortizzatori sociali Covid-19

In data 16 giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 16 giugno 2020, n. 52 (il “**DL 52/2020**”), in vigore dal 17 giugno 2020, avente ad oggetto l'adozione di misure urgenti anche in materia di **trattamento di integrazione salariale**.

Il DL 52/2020 è l'ultimo tassello, in ordine di tempo, della complessa, e a tratti frastagliata, normativa lavoristica emanata negli ultimi 3 mesi in relazione all'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19.

A tale riguardo, si rammenta che, senza pretesa di esaustività, i principali provvedimenti normativi di natura emergenziale contenenti (anche) misure e disposizioni in materia giuslavoristica sono:

- il cd. “**Decreto Cura Italia**” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il cd. “**Decreto Rilancio**” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

1. Il sistema degli ammortizzatori sociali COVID-19 come modificato ed integrato dal DL 52/2020

Il provvedimento normativo cardine del sistema degli ammortizzatori sociali COVID-19 è il Decreto Cura Italia che, a fronte delle modificazioni ed integrazioni intervenute dapprima in sede di conversione e, successivamente, con il Decreto Rilancio, ha introdotto un sistema di ammortizzatori incentrato su:

- 3 strumenti (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Assegno Ordinario FIS/Fondi di Solidarietà, e Cassa in Deroga);
- una durata complessiva di 18 settimane, da fruirsi (i) relativamente alle 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia e alle prime 5 settimane previste dal Decreto Rilancio, entro il 31 agosto 2020; e (ii) relativamente alle ulteriori 4 settimane introdotte dal Decreto Rilancio, nel periodo tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020;
- procedure, anche sindacali, semplificate.

Sin dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio, che aveva posticipato la fruizione delle ulteriori 4 settimane al periodo 1° settembre - 31 ottobre 2020, era emersa da più parti la preoccupazione che le 5 settimane integrative delle precedenti 9, ed utilizzabili entro il 31 agosto 2020, non sarebbero state sufficienti a far fronte alle esigenze di molti datori di lavoro, ancora sofferenti per la riduzione di attività derivante dall'evento pandemico. Dunque, erano state già attivate, in via preventiva, da molte aziende aventi i relativi requisiti, procedure sindacali per il ricorso agli ammortizzatori ordinamentali, da utilizzarsi - alla scadenza delle 5 settimane di copertura derivante dal Decreto Rilancio - come ponte per arrivare al 1° settembre ed agganciare le ulteriori 4 settimane messe a disposizione dal Decreto Rilancio.

In tale contesto, anche in una logica di razionalizzazione e semplificazione, è opportunamente intervenuto il DL 52/2020 a disporre che **esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.**

Resta ferma la durata massima di 18 settimane di ammortizzatore.

2. Ulteriori recenti norme contenute nella legislazione emergenziale e possibili sviluppi

Il cantiere della legislazione emergenziale ha condotto, nelle ultime settimane, ad emanare ulteriori disposizioni. Con legge 5 giugno 2020, n. 40 è stato, infatti, convertito in legge, con modificazioni, il cd. “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

In sede di conversione, il provvedimento normativo si è arricchito, fra l'altro, dell'articolo **29-bis** (*Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19*), il quale chiarisce – per via normativa – che il datore di lavoro adempie all'art. 2087 Cod. Civ. (ossia all'obbligo di tutelare l'integrità psico-fisica del proprio personale) mediante (1) l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'*articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, nonché (2) l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Vale poi la pena segnalare l'accesso dibattito in corso in materia di “blocco dei licenziamenti” originariamente previsto, nel Decreto Cura Italia, fino al 17 maggio 2020 e che, con il Decreto Rilancio, è stato esteso fino al 17 agosto 2020. Tenuto conto della possibile ulteriore estensione, e rifinanziamento, degli ammortizzatori COVID-19 oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, viene segnalata - soprattutto da parte sindacale - l'opportunità che, in parallelo, il legislatore estenda ulteriormente anche il blocco dei licenziamenti, addirittura fino a fine anno.

E' prematuro prevedere l'effettiva evoluzione normativa. Sembra tuttavia opportuno evidenziare, in questa fase, che l'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti, nei termini “assoluti” attualmente in essere, potrebbe prestare il fianco a censure di varia natura, dato il suo carattere particolarmente invasivo per la facoltà di recesso del datore di lavoro.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scrivetececi a: coronavirus@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma. Via delle Quattro Fontane 20.